



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 FEBBRAIO 2024

DELIBERA n. 9

UNEP – RICHIESTA CONTRIBUTO EX ART. 492 BIS, CO.1 C.P.C.

Il Consiglio,

preso atto della richiesta di pagamento del contributo unificato nella misura di € 43,00 avanzata dagli UNEP all'atto del deposito delle istanze avanzate ai sensi dell'articolo 492 bis, comma 1 c.p.c. per le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare, chiede che il Ministero della Giustizia voglia chiarire la portata della propria nota del 25.07.2023 m_dg.DAG.25/07/2023.0157493.U, specificando che il pagamento del contributo unificato è dovuto unicamente laddove il creditore procedente avanzasse istanza ai sensi dell'art. 492 bis, comma 3 c.p.c., procedendo a depositare ricorso al Presidente del Tribunale, così avviandosi un procedimento giurisdizionale.

Al contrario, si chiede che sia specificato che non è dovuto tale versamento qualora si effettui la richiesta di accesso alle banche dati presso l'UNEP, in quanto trattasi di procedimento amministrativo.

Peraltro, è notorio che il pagamento del contributo unificato è richiesto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 115/02 per il giudizio davanti ad una Autorità Giurisdizionale e non per attività amministrative dell'UNEP, stante la formulazione letterale di tale norma che così recita: *“1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario...”*.

Del resto, a una attenta lettura della richiamata comunicazione, si desume con chiarezza la corretta interpretazione della normativa vigente, laddove si afferma: *“Come noto l'art. 492-bis c.p.c. è stato riformulato dall'art. 3, comma 36, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, disciplinando nel dettaglio la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare. A tale modifica normativa non ha fatto seguito nessuno adeguamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quinquies, del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che l'importo da versare per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare resta, al momento, pari ad € 43. A tale proposito si rammenta, infatti, che le norme di cui al citato Testo unico sulle spese di giustizia sono norme di spesa e in quanto tali non sono suscettibili di interpretazione analogica”*, essendo quindi desumibile che non può estendersi il pagamento del contributo unificato giurisdizionale alle attività amministrative dell'UNEP, che erroneamente, quindi, richiedono il pagamento di detta somma per una procedura amministrativa che, all'evidenza, non può scontare il saldo di importi a titolo di contributo unificato e si chiede che siano emessi i provvedimenti più opportuni a chiarimento di tanto.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Ministro della Giustizia.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,05.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente